

REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2012****relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi della direttiva 2004/49/CE è il miglioramento dell'accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario, mediante la definizione di principi comuni in materia di gestione, regolamentazione e supervisione della sicurezza ferroviaria. La direttiva 2004/49/CE garantisce inoltre un trattamento paritario a tutte le imprese ferroviarie grazie all'applicazione degli stessi requisiti di certificazione della sicurezza all'interno dell'Unione europea.
- (2) Il 5 ottobre 2009, in conformità della direttiva 2004/49/CE, la Commissione ha conferito all'Agenzia ferroviaria europea («l'Agenzia») il mandato di elaborare un progetto di metodo comune di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza successivamente al rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza a imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura. L'Agenzia ha presentato alla Commissione una raccomandazione relativa ad un metodo di sicurezza comune, corredata di una relazione sulla valutazione d'impatto, in conformità con il mandato della Commissione. Il presente regolamento si basa sulla raccomandazione dell'Agenzia.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria ⁽²⁾, prevede un metodo per valutare la conformità ai requisiti per ottenere i certificati di sicurezza da rilasciare in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) e articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE. Tale regolamento definisce i criteri che devono essere impiegati ai fini della valutazione dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza, descrive le procedure da seguire e stabilisce i principi che dette autorità devono osservare ai fini della supervisione, quale definita nel citato regolamento, dopo il rilascio di un certificato di sicurezza.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza ⁽³⁾ per l'infrastruttura ferroviaria, contiene tutti i requisiti armonizzati e i metodi di valutazione in base ai quali le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono rilasciare a un gestore dell'infrastruttura un'autorizzazione di sicurezza, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2004/49/CE, riguardante l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza in generale e qualsiasi autorizzazione specifica della rete. Tale regolamento definisce inoltre i criteri che devono essere impiegati ai fini della valutazione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, descrive le procedure da seguire e stabilisce i principi che dette autorità devono osservare ai fini della supervisione, quale definita nel citato regolamento, dopo il rilascio di un'autorizzazione di sicurezza.
- (5) Successivamente al rilascio di un certificato o di un'autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza è tenuta ad adottare disposizioni per verificare che, durante il funzionamento, siano conseguiti i risultati indicati nella domanda di certificato o autorizzazione di sicurezza e che siano rispettati in via continuativa tutti i requisiti necessari, come prescritto dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera e) e dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.
- (6) Per poter svolgere i compiti previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve inoltre valutare, sulla base delle sue attività di supervisione, l'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza. Per «supervisione» si intendono le disposizioni messe in atto dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare le prestazioni in termini di sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza.
- (7) Nelle attività di supervisione le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono applicare i principi fondamentali inerenti a tali attività — proporzionalità, uniformità di approccio, carattere mirato delle attività, trasparenza, responsabilità e cooperazione, come previsto dal regolamento (UE) n. 1158/2010 e dal regolamento (UE) n. 1169/2010. Tali principi, tuttavia, necessitano anche di un contesto e di un processo ai fini della loro applicazione nelle attività quotidiane delle autorità nazionali preposte alla sicurezza. L'attuale regolamento è inteso a fornire alle autorità nazionali preposte alla sicurezza il contesto e i processi necessari, migliorando al contempo la fiducia reciproca nei rispettivi approcci alle attività di supervisione e all'adozione di decisioni nel corso delle stesse.

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.⁽²⁾ GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11.⁽³⁾ GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13.

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce un metodo di sicurezza comune (CSM) per la supervisione delle prestazioni di sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza a imprese ferroviarie o di un'autorizzazione di sicurezza a gestori dell'infrastruttura, come previsto rispettivamente dall'allegato IV del regolamento (UE) n. 1158/2010 e dall'allegato III del regolamento (UE) n. 1169/2010.

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il metodo di sicurezza comune per vigilare sulla conformità all'obbligo di legge imposto alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura di utilizzare un sistema di gestione della sicurezza atto a garantire il controllo di tutti i rischi associati alle loro attività, inclusa la manutenzione e la fornitura di materiale e l'impiego di imprese appaltatrici e, se del caso, a verificare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per le attività di monitoraggio da applicare da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura dopo aver ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e da parte dei soggetti responsabili della manutenzione ⁽¹⁾.

3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano il presente regolamento nell'esercizio delle proprie attività di supervisione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE e per fornire consulenza agli Stati membri sull'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento il termine «supervisione» va inteso nell'accezione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1158/2010 e all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2010.

Articolo 3

Strategia e piano(i) di supervisione

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza elaborano e attuano una strategia di supervisione e dei piani in cui definiscono gli obiettivi delle loro attività e fissano le priorità in materia di supervisione, come indicato nell'allegato.

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza raccolgono e analizzano informazioni provenienti da una varietà di fonti e utilizzano le informazioni raccolte e i risultati della supervisione per i fini di cui all'articolo 1.

3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza riesaminano periodicamente la strategia e il piano o i piani alla luce dell'esperienza maturata, utilizzando le informazioni raccolte e i risultati della supervisione.

Articolo 4

Tecniche per le attività di supervisione

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano tecniche per la conduzione delle attività di supervisione. Esse comprendono di solito colloqui con il personale impiegato a vari livelli in un'organizzazione, l'analisi di documenti e registrazioni relativi al sistema di gestione della sicurezza e l'esame dei risultati del sistema di gestione inerenti alla sicurezza messi in rilievo da ispezioni o attività correlate.

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza si assicurano che le proprie attività di supervisione prevedano controlli relativi

- a) all'efficacia del sistema di gestione della sicurezza;
- b) all'efficacia di elementi individuali o parziali del sistema di gestione della sicurezza, comprese le attività operative.

Articolo 5

Collegamenti tra valutazione e supervisione

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano le informazioni raccolte nel corso della valutazione del sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie o dei gestori dell'infrastruttura per le attività di supervisione sulla applicazione continuativa del sistema di gestione della sicurezza dopo il rilascio del certificato di sicurezza o dell'autorizzazione di sicurezza.

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano inoltre le informazioni raccolte nel corso delle loro attività di supervisione per riesaminare il sistema di gestione della sicurezza di un'impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura prima del rinnovo del certificato di sicurezza o dell'autorizzazione di sicurezza.

Articolo 6

Competenza del personale che interviene nelle attività di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dispongono di un sistema atto a garantire che le attività di supervisione siano condotte da personale competente.

Articolo 7

Criteri decisionali

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono e pubblicano i criteri decisionali di cui si avvalgono per monitorare, promuovere e, se del caso, imporre la conformità con il quadro normativo in materia di sicurezza. Tali criteri devono comprendere inoltre gli aspetti di non conformità relativi all'applicazione continuativa del sistema di gestione della sicurezza da parte di un'impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura, e al quadro normativo in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 8

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano e pubblicano una procedura per consentire alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura di presentare un reclamo sulle decisioni adottate nel corso delle attività di supervisione, fatto salvo l'obbligo del riesame giurisdizionale di tali decisioni.

Articolo 8

Coordinamento e cooperazione

1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza che effettuano la supervisione di un'impresa ferroviaria operante in più di uno Stato membro coordinano le rispettive metodologie di supervisione per garantire che il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria sia efficace e contempli tutte le attività pertinenti. Tra le attività di coordinamento rientra la scelta di quali informazioni le autorità nazionali preposte alla sicurezza debbano mettere in comune per garantire un approccio uniforme alla supervisione dell'impresa ferroviaria pertinente. Vi rientrano inoltre la condivisione delle informazioni sulla strategia e il piano o i piani di supervisione delle autorità nazionali

preposte alla sicurezza interessate, e degli eventuali risultati pertinenti ottenuti, al fine di definire un approccio congiunto per trattare le non conformità.

2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza definiscono accordi di cooperazione con gli organismi investigativi nazionali, gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e altre autorità competenti, al fine di condividere le informazioni e coordinare i propri interventi nei casi di mancata conformità con il quadro normativo in materia di sicurezza.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 7 giugno 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Attività di supervisione

1. Elaborazione di una strategia e di un piano o piani di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza:

- a) individuano le aree in cui intervenire con attività di supervisione mirate;
- b) elaborano un piano o piani di supervisione, indicando in che modo esso permetterà di rendere efficace la strategia di supervisione durante il ciclo di vita di un certificato di sicurezza/autorizzazione di sicurezza in corso di validità;
- c) formulano una stima iniziale delle risorse necessarie per realizzare il piano o i piani sulla base delle aree di intervento individuate;
- d) destinano le risorse necessarie alla realizzazione del piano o dei piani;
- e) utilizzano dati/informazioni provenienti da una varietà di fonti come base per la definizione della strategia e del piano o piani. Tali fonti possono includere informazioni raccolte nel corso della valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza, risultati di precedenti attività di supervisione, informazioni tratte dalle autorizzazioni di messa in servizio di sottosistemi o veicoli, relazioni/raccomandazioni degli organismi nazionali di investigazione relative a incidenti, altri dati o relazioni relative a incidenti, relazioni annuali delle imprese ferroviarie o dei gestori dell'infrastruttura alle autorità nazionali preposte alla sicurezza, relazioni annuali sulla manutenzione da parte dei soggetti responsabili della manutenzione, denunce dei cittadini e altre fonti pertinenti.

2. Comunicazioni relative alla strategia e al piano o ai piani di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza:

- a) comunicano gli obiettivi generali della strategia di supervisione e l'articolazione generale del piano o piani alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura pertinenti e, se del caso, ad altri soggetti interessati;
- b) forniscono alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura interessati un'illustrazione generale delle modalità di attuazione del piano o dei piani.

3. Esecuzione della strategia e del piano o dei piani di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza:

- a) attuano il piano o i piani come previsto;
- b) adottano interventi proporzionati al fine di trattare i casi di non conformità, anche emettendo, se necessario, avvisi urgenti in materia di sicurezza;
- c) valutano il livello di adeguatezza con cui le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura hanno elaborato e applicato il piano o i piani d'azione per rimediare, entro un lasso di tempo specifico, a eventuali casi di non conformità accertati dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

4. Risultati del piano o dei piani di supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza:

- a) condividono con le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura interessati i risultati sull'efficacia dei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza nel garantire prestazioni sicure, individuando le aree in cui il gestore dell'infrastruttura o l'impresa ferroviaria presentano elementi di non conformità;
- b) dispongono di una visione d'insieme delle prestazioni di sicurezza delle singole imprese ferroviarie o gestori dell'infrastruttura operanti nel loro Stato membro;
- c) pubblicano e comunicano alle parti interessate le proprie valutazioni sulle prestazioni generali di sicurezza nello Stato membro;
- d) pubblicano e comunicano alle parti interessate le proprie valutazioni sull'efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza.

5. Riesame delle attività di supervisione

Sulla base dell'esperienza acquisita nel corso delle attività di supervisione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza periodicamente:

- a) effettuano un riesame del piano o dei piani per verificare che le attività mirate originarie, l'uso di dati/informazioni provenienti da una varietà di fonti, i risultati della supervisione e la distribuzione delle risorse siano adeguati, modificando se necessario le priorità;
- b) apportano i necessari cambiamenti al piano o ai piani se questi necessitano di revisione e valutano l'impatto dei cambiamenti sulla strategia di supervisione;

- c) trasmettono se necessario valutazioni e proposte al relativo Stato membro per rettificare eventuali lacune del quadro normativo.
-